



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

UVAC- PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Verona UVAC

Via Sommacampagna, 61- 37137 VERONA

Prot. 1424/2018/413-401-439

Verona, 22 08 2018

Regione Veneto

Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria

Direttore Dr.ssa Francesca Russo

Dr. Michele Brichese

Dipartimenti di Prevenzione

Direttori Area C Servizi Veterinari

Oggetto: Latte in polvere per l'infanzia.

Con la presente si comunica che, in seguito ad un definitivo chiarimento (vedasi allegato) con la sede centrale del Ministero della Salute, i controlli sui prodotti di origine animale, il latte per la prima infanzia e gli omogeneizzati a base di alimenti di origine animale, rientrano a pieno titolo tra i prodotti disciplinati dal Reg. 853/04, anche se per gli aspetti nutrizionali e autorizzativi tali prodotti sono disciplinati dalle Direttive 89/398 e 2006/141 non incluse fra le normative contemplate dal D.Lgs 28/93.

Come infatti già chiarito con nota del 31/05/2007 (vedasi allegato) la sola aggiunta di un ingrediente di origine vegetale (es. grassi vegetali, farine, ecc.) non ne muta la tipologia da "prodotto di origine animale" a "prodotto composto".

Per quanto sopra si chiede cortesemente a Codesti Servizi di informare gli O.S.A che introducono in Italia alimenti per lattanti provenienti da stabilimenti in possesso di "Approval number" in base al Reg.U.E. 853/04, a segnalare nel sistema "nsis" le partite in oggetto.

Sempre a Vs. gentile disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

IL DIRETTORE

Dr. Gianluca Bertoja

Tel. +39 06 5994 9210;

Cell. +39 320 407 8067;

E-mail: g.bertoja@sanita.it

Allegate n°. 11 pagine

Verona UVAC

Via Sommacampagna, 61- 37137 VERONA

E-mail: uvac.veneto@sanita.it

Pec: SANVET-VR@postacert.sanita.it

Tel.: +39 0659944777 - fax: +39 0458082317

UVAC-Veneto

Da: Farina Cecilia
Inviato: lunedì 6 agosto 2018 16:38
A: UVAC_abruzzomolise; UVAC-Calabria; UVAC-Campaniabasilicata; UVAC-EmiliaRomagna; UVAC-Friuli; UVAC-Lazio; UVAC-Liguria; UVAC-Lombardia; UVAC-MarcheUmbria; UVAC-Piemonte; UVAC-Puglia; UVAC-Sardegna; UVAC-Sicilia; UVAC-Toscana; UVAC-TrentinoAltoAdige; UVAC-ValledAosta; UVAC-Veneto; De Santis Gabriele; Casazza Alfonso; Bertoja Gianluca; Mattalia Giovanni; Fadda Paola; Tasselli Grazia; Feliciangeli Pier Luigi; Ragosta Roberta; Raffaele Alessandro
Cc: Segreteria DGISAN; Segreteria DGSAF; Noè Pietro; Donato Angelo
Oggetto: Allerta UE per latte prima infanzia. Richiesta chiarimenti.
Allegati: IMMAGINO_IMMAGINO_EAN3041091113399_75_renditions_1500x1500.jpg; IMMAGINO_IMMAGINO_EAN8001040002087_75_renditions_1500x1500.jpg; IMMAGINO_IMMAGINO_EAN3041094787467_72_renditions_1500x1500.jpg; IMMAGINO_IMMAGINO_EAN8001040011034_75_renditions_1500x1500.jpg; IMMAGINO_IMMAGINO_EAN8001040095713_75_renditions_1500x1500.jpg; IMMAGINO_IMMAGINO_EAN8000050543009_75_renditions_1500x1500.jpg; IMMAGINO_IMMAGINO_EAN5900852021794_75_renditions_1500x1500.jpg

Gentili colleghi,

in riferimento ad alcune richieste di chiarimento inoltrate da codesti Uffici riguardanti i controlli sanitari che devono essere effettuati su alcuni prodotti di origine animale come il latte per la prima infanzia o gli omogeneizzati a base di alimenti di o.a., si fa presente che se per gli aspetti nutrizionali e autorizzativi tali prodotti sono disciplinati dalle normative di settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, essi, tuttavia, rientrano a pieno titolo tra i prodotti disciplinati dal Regolamento 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Come già chiarito, infatti, con nota prot. 5175 del 31 maggio 2007, la sola aggiunta di un ingredienti di origine vegetale (es. grassi vegetali, farine, ecc.) ad un prodotto a base di carne, latte, ecc., non ne muta la tipologia da prodotto di origine animale a prodotto composto. Trattandosi, quindi, nei casi evidenziati, di prodotti di origine animale non è possibile escluderli dal campo di applicazione del Regolamento 853/2004. In allegato si riportano diverse foto di etichettature di alcune tipologie di latte ed omogeneizzati che oltre a riportare i requisiti previsti dalla normativa di settore per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, riportano correttamente anche il bollo/marchio identificativo dello stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004.

Pertanto, essendo il regolamento 853/2004 parte integrante dell'allegato al decreto legislativo 28/93, è evidente che a tali prodotti si applichino le disposizioni in materia di controlli negli scambi intraUE stabilite dal citato Dlgs.

Quanto sopra è stato condiviso con il competente ufficio 2 della DGISAN.

Cordiali saluti

Angelo Donato e Cecilia Farina



Ministero della Salute
Direzione Generale della Sanità Animale
e dei Farmaci Veterinari



Latte per lattanti.

Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.

PDS: 1006774.

Da consumare entro: vedere bottiglia.


Conservare in luogo pulito,

asciutto e lontano da fonti di calore.

Dichiere di legge complete sulla bottiglia.

Distribuito in Italia da:

MELLIN S.p.A. - via Forini 41, Milano.



4x500ml e

10259808



BA 216

omogeneizzato

Alimento per l'infanzia omogeneizzato formaggio Fuso Classico

A partire dai 7 mesi (128 g/vasetto)

DICITURE BILIEGGE COMPLETE SULLE ETICHETTA DEL VASETTO

La confezione contiene 2 vasetti

da 80g ciascuno, non vendibili

singolarmente.


Plasmaon

Sede e Stabilimento

Via Migliara 45 - Larina

Prodotto indicato a partire dai 7 mesi compiuti

salvo diverso parere del Pediatra




Ingredienti: Acqua, formaggio, latte fermentato

latte, sale, calcio, calcio, amido di mais, cereali

di origine vegetale, vitamine, minerali

CONTIPE latte

160g



Contatti www.plasmaon.it
info@plasmaon.it
DIRETTORE COMMERCIALE



Omnigenesi Pizzamon
agnello
Prodotto in Italia
stabilimento Pizzamon

INGREDIENTI: Acqua di cottura, carne di agnello (50%), amido di mais,
farina di riso, latte, succo concentrato di limone.

Alimento per l'infanzia omogeneizzato con agnello e cereale.

A norma del D.P.R. n. 128 del 7.4.99

DIETURE DI LIEGHE COMPLETE SULL'ETICHETTA DEL VASETTO.

La confezione contiene


2 vasetti da 80g ciascuno

non vendibili singolarmente

Pizzamon - Sede e stabilimento

Via Migliara 45 - Latina

160g




Prodotto indicato a partire dai 4 mesi

contiene solo cinque percento del Pediatra

Da consumare direttamente con il

data indicata sul lungo della capsula



SE VOLETE INFORMAZIONI
SULLA NOSTRA ATTIVITÀ
TELEFONATE AL NUMERO
GRATUITO 1111111111

omogeneizzato

Alimento per l'infanzia omogeneizzato formaggio fuso e Mozzarella ingredienti: latte pastorizzato, sale

DICHIARE IL LEGGE COMPLETI SULL'ETICHETTA DEL VASETTO


La confezione contiene 2 vasetti da 80g ciascuno non vendibili singolarmente

Pisaroni Sede e Stabilimento Via Migliara 45 - Larina

Prodotto indicato a partire dai 6 mesi compiuti salvo diverso parere del Pediatra



1608



CONTATTI www.pisaroni.it
09620-908 [facebook.com/pisaroni](https://www.facebook.com/pisaroni)

Omogeneizzato liofilizzato

Alimento per l'infanzia. Prodotto indicato dai 4° mese d'età, all'interno di una dieta varia ed equilibrata, secondo il parere del Pediatra.




AVVERTENZA:

Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.

Il prodotto non completamente utilizzato deve essere conservato in frigorifero a 4°C e consumato entro 24 ore.

Da consumarsi preferibilmente entro 18 mesi dalla data di confezionamento. Vedi lato superiore della confezione.

MELLIN S.p.A. - via Forini 41, Milano
Stabilimento di Via Matteotti, 142
Agrate Brianza (MB)



30g e (3x10g)
CONTIENE 3 VASETTI



Alimento per l'infanzia Omogeneizzato filetto di orata e verdure.
Indicato a partire dal 6° mese compiuto, secondo il parere del Pediatra.

Da consumare entro:

vedi parte superiore della confezione.


Conservare in luogo fresco e asciutto.

PL
16616001
WE

160g e (2x80g)

M. SpA. - Via Farini 41, Milano.

CA






Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
 Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
 Ufficio VIII
 Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
 Ufficio III

31 MAG. 2007



UFFICI VETERINARI ADEMPIMENTI COMUNITARI
 LORO SEDI

ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITÀ
 LORO SEDI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
 LORO SEDI

Prot. DGSA.VIII/5175/P - I.u.c.b/4

OGGETTO: Scambi intracomunitari di alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti).

Nell'ambito della disciplina degli scambi comunitari dei prodotti di origine animale, a direttiva 2004/41/CE modifica, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004 e 854/2004, la direttiva 89/662/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo n. 28/93, e successive modifiche, determinando una ridefinizione del campo di applicazione dello stesso decreto.

Più in dettaglio, la direttiva 2004/41/CE, sebbene non sia stata ancora recepita, modifica l'allegato A) della direttiva 89/662/CEE e di conseguenza l'allegato A del decreto legislativo n. 28/93 che, pertanto, deve intendersi costituito dalle seguenti normative:

1. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
2. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2004
3. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992
4. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002

Con l'inclusione del Regolamento (CE) n. 853/2004 nelle disposizioni normative del sopra citato allegato A) tutti gli alimenti disciplinati da detto regolamento rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 28/93 relativo ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari.

Considerato che il Regolamento (CE) n. 853/2004, fatte salve le espressioni, differenti indicazioni in esso contenute, non si applica agli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti), tali stessi prodotti restano esclusi dalle disposizioni del decreto legislativo n. 28/93 (obbligo di registrazione presso gli UVAC e di prenotifica di arrivo delle partite di provenienza comunitaria introdotte nel territorio nazionale).

Riguardo alla differenziazione tra prodotti di origine animale e prodotti composti, si precisa che la semplice aggiunta di un ingrediente vegetale (es. spezie) ad un prodotto a base di carne, di latte o ad un prodotto della pesca trasformato non ne muta la tipologia in "prodotto composto".

Ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, infatti, <<.....I prodotti di origine animale trasformati sono prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di alimenti di origine animale crudi; tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche>> (es. l'aggiunta di pepe all'impasto di un insaccato comporta la realizzazione di un prodotto trasformato a base di carne ma non lo rende prodotto composto).

Permangono nel campo di applicazione della direttiva 89/662/CEE, restando pertanto assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 28/93, i seguenti prodotti:

- yogurt alla frutta;
- formaggi alle erbe, al pepe, alle noci ecc.
- prodotti a base di carne salati o insaccati contenenti spezie, bacche, aromi vegetali ecc.
- i prodotti della pesca ed i molluschi trasformati aromatizzati con erbe, spezie, bacche ecc.
- i sanguinacci;
- altri prodotti di origine animale ai quali l'aggiunta di ingredienti diversi non ne modifica la natura di origine animale.

Sono, invece, prodotti composti:


- le salse (es. salsa tonnata o salsa alla amatriciana), ragù, maionese ecc.;
- i gelati al latte;
- la cioccolata, le caramelle e gli altri prodotti dolciari;
- i prodotti da forno contenenti strutto/ciccioli/latte/uova ecc.
- le pizze condite con prodotto a base di carne (salsiccia), uova, formaggi ecc.
- i panini imbottiti;
- le paste alimentari farcite;
- le paste alimentari all'uovo;
- gli altri prodotti contenenti un ingrediente di origine animale che non rappresenta l'ingrediente principale e non incide sulle caratteristiche del prodotto finito.

Riguardo alla disciplina di controllo sanitario concretamente applicabile ai prodotti composti di provenienza comunitaria, esclusa l'applicabilità del decreto legislativo n. 28/93, gli stessi permangono assoggettati esclusivamente alla vigilanza sanitaria delle Aziende sanitarie nelle fasi di loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale.


Si pregano codesti Assessorati a diramare la presente nota alle Aziende sanitarie dei rispettivi territori.

Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse occorrere.

IL DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale Sicurezza
degli alimenti e Nutrizione
(Dr. Silvio Barrelo)



IL DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale Sanità Animale
e Farmaco Veterinario
(D.ssa Gaetana Ferri)



G. Atanzio C. Farina
A. Donato P. Noè

